



COMUNE DI FERRARA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 28 APRILE 2014

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di **I** invito, con avviso in data **17/4/2014**, n° **34383**, si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle **ore 15,30** con la Presidenza del Signor COLAIACOVO Francesco - Presidente del Consiglio Comunale – i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora FERRARI Dr.ssa Luciana – Segretario Generale Reggente del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: assegnati n° **40 + 1** - in carica n° **40 + 1** - intervenuti n° **35**

1. TAGLIANI Tiziano – SINDACO
2. COLAIACOVO Francesco – PRESIDENTE

3. BARBIRATI Raffaele

4. BIANCHI Ilaria

5. BRAGHIROLI Giannantonio

6. BRANCALEONI Mirko

7. BREGOLA Irene

8. CAVALLARI Liliano

9. CAVICCHI Francesca

10. CAVICCHI Giovanni

11. CIMARELLI Luca

12. CIVOLANI Daniele

13. CORAZZARI Cristina

14. CRISTOFORI Tommaso

15. FERRARI Annalisa

16. FIORBELLI Donato

17. FORTINI Antonio

18. LUCCI Marco

19. MERLI Simone

20. NARDELLA Luca

21. PARDI Angela

22. PAVONI Antonio

23. PORTALUPPI Francesco

24. PULVIRENTI Silvia

25. RENDINE Francesco

26. RESCA Giulia

27. RICCIARDELLI M. Adelina

28. SASSO Giorgio Scalabrino

29. TAFURO Antonio

30. TALMELLI Alessandro

31. TAVOLAZZI Valentino

32. TOSCANO Giuseppe

33. TOSI Ruggero

34. VACCARI Luca

35. ZARDI Giampaolo

ASSESSORI:

1. FUSARI Roberta
2. MAISTO Massimo
3. MARATTIN Luigi

4. MARESCOTTI Deanna
5. SAPIGNI Chiara

SCRUTATORI NOMINATI: ZARDI – SASSO – BIANCHI

(O M I S S I S)

Visto della Ragioneria
Piera Pellegrini

Inviata copia:

IUC-TARI – Adozione provvisoria delle tariffe 2014 –
Determinazione delle scadenze – Ipotesi di affidamento
della gestione della TARI.

- Servizio Servizi Tributari
- Ragioneria
- Ragioneria/Bilanci
- Ragioneria/Investimenti
- TESORIERE
- INFORMACITTA'
- HERA
- ATERSIR

Dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.
134 – 4° comma – del D.Lgs.
n° 267/2000

Il Presidente dà la parola all'Ass. Marattin il quale illustra la pratica in oggetto congiuntamente a quelle iscritte ai nn. 2-3-4-6 e 7 dell'o.d.g.

Dichiarata aperta la discussione su tutte le pratiche, si hanno gli interventi dei Cons.ri Toscano, Rendine, Cavallari nonché la replica dell'Ass. Marattin. Per dichiarazione di voto, si hanno gli interventi dei Cons.ri Rendine, Fortini, Cavallari e Vaccari.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*”, che istituisce dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Municipale Unica), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI: gli emendamenti apportati dal Dl 06 marzo 2014 n. 16 “*Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*” all'art. 1 della legge 27 dicembre n. 147, con particolare riferimento alla disciplina della TARI;

VISTE le note dell'Anci Emilia Romagna in materia di IUC-TARI;

PRESO ATTO che:

- il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- soggetti passivi tenuti al pagamento sono chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

- fino alla completa attuazione delle disposizioni afferenti l'allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie imponibile continua ad essere costituita da quella calpestable dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

- il versamento della Tari è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 oppure mediante le altre modalità di pagamento offerte dai servizi interbancari e postali, quali a titolo esemplificativo, Rid, domiciliazione bancaria ecc. In alternativa, pertanto al pagamento mediante modello F/24 il soggetto eventualmente affidatario della gestione potrà utilizzare le altre modalità concesse dalla normativa istituendo a favore del Comune di Ferrara apposito conto corrente a ciò dedicato, al fine di semplificare anche l'attività di rendicontazione nei confronti del Comune medesimo;

- l'eventuale affidatario dovrà, altresì rendicontare e trasmettere al Comune ed al Sistema Informativo del Ministero Finanze tutti i dati della riscossione effettuata ai fini TARI sulla base delle modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

- il Comune deve stabilire le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato. E' comunque sempre consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno

- il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VERIFICATA la difficoltà attuale di organizzare e gestire in tempi brevi, unitamente alle altre attività gestionali proprie del tributo Tari, anche la riscossione del medesimo, attraverso strutture interne all'Ente, data la carenza di sufficienti risorse, si valuta anche l'opportunità di ricorrere all'affidamento in concessione e, nello specifico, di avvalersi della facoltà consentita dall'art. 1 comma 691 della L. 147/2013 ovvero di ricorrere ad affidare direttamente all'attuale gestore del servizio rifiuti, al quale era stato affidato anche la riscossione del tributo TARES, la gestione del tributo TARI, fatta eccezione per le attività di accertamento e riscossione coattiva del medesimo, secondo le modalità meglio specificate nell'atto di affidamento in concessione che sarà eventualmente approvato con successiva determinazione a contrarre;

ATTESO che:

- con proprio atto del 17 dicembre 2013 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2014;

- il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dalla competente Autorità d'Ambito ATERSIR;
- il Piano Finanziario 2014, relativo ai costi del servizio smaltimento rifiuti urbani ed assimilati del comune di Ferrara, non è ancora stato approvato dalla competente Autorità d'Ambito Atersir;
- il Pef 2014 rappresenta il documento indispensabile che consente all'Ente di procedere alla determinazione della tariffe TARI per l'anno 2014. In assenza del medesimo ed in via transitoria si conferma il Piano Economico Finanziario approvato per l'anno 2013 e conseguentemente si confermano valide anche ai fini Tari le Tariffe (TARES) adottate sulla base del PEF 2013 di complessivi € 29.075.96600 al fine di poter procedere all'emissione della/e prima/e rata/e in acconto della TARI;
- con delibera C.C. del 30/09/2013 - Verb. n. 7, PG n. 69943/2013 il Consiglio ha approvato le tariffe per utenze domestiche e non domestiche Tares anno 2013, utilizzando a tal fine i coefficienti contenuti negli studi di settore per la quantificazione della produzione dei rifiuti per tipologia di utenza nel Comune di Ferrara;
- i criteri di determinazione delle Tariffe Tari sono gli stessi utilizzati per la determinazione delle tariffe dell'anno 2013 (Tares);
- con proprio successivo atto consiliare, nel rispetto dei termini ultimi di approvazione del bilancio di previsione, si procederà alla determinazione delle tariffe TARI 2014 non appena il PEF 2014 sarà approvato dalla competente Autorità D'Ambito. Sulla base dell'articolazione tariffaria così determinata si procederà al conseguente conguaglio in occasione delle/la rate/ra TARI successive/va;
- con separato atto il consiglio procederà all'approvazione del nuovo regolamento disciplinante l'applicazione della novella tassa sui rifiuti (TARI);
- HERA S.p.A. con recente nota del 26 febbraio 2014, Prot. 26896 ha inviato una proposta per la gestione della tassa relativa al servizio rifiuti "TARI" e per la regolazione della fatturazione e pagamento del corrispettivo SGRUA anno 2014 e successivi;
- il corrispettivo previsto per la gestione del tributo TARI per l'anno 2014 non dovrà superare il corrispettivo pattuito con il Gestore del servizio Rifiuti per la gestione del tributo TARES, vale a dire € 500.000,00 + Iva nella misura di legge. Detto costo rientrerebbe in quelli previsti nel Bilancio di previsione 2014;

CONSIDERATO che:

- affinché il Servizio di gestione del nuovo prelievo sui rifiuti possa continuare senza interruzioni e senza creare gravi disfunzionalità la soluzione ottimale sarebbe quella di avvalersi della facoltà consentita dall'art. 1, comma 691, della Legge di stabilità 2014, affidando la gestione dell'attività di riscossione del nuovo tributo TARI, esclusa quella di accertamento e di riscossione coattiva, al medesimo soggetto che gestiva nell'annualità 2013 il tributo TARES, vale a dire HERA SPA, a condizione ovviamente che la medesima

sia in grado di assicurare il rispetto degli standard qualitativi fissati dal Comune nell'esercizio 2014; nonché il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti nell'atto di affidamento che si andrà eventualmente ad approvare con apposita determina dirigenziale;

- in alternativa alla soluzione ipotizzata al punto precedente il servizio di gestione della TARI potrebbe essere gestito direttamente dall'Ente attraverso proprie risorse, da individuare, oppure affidato ad altro soggetto in via d'urgenza, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;

CONSIDERATO altresì che:

- nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento Tari e della relativa articolazione Tariffaria sulla base del PEF 2014, in attuazione all'emendato comma 688 dell'art. 1 della Legge di stabilità, il Consiglio deve stabilire le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate di scadenza semestrale; pertanto per l'anno 2014 vengono fissate le seguenti n. 3 (tre) scadenze di pagamento della Tari e, precisamente:

al 30 giugno;

al 30 settembre;

al 31 dicembre

oltre al conguaglio finale entro almeno il primo semestre dell'anno successivo;

- dando atto che la prima rata TARI del 30 giugno sarà computata sulla base delle medesime tariffe anno 2013 adottate ai fini Tares, che si confermano valide anche ai fini TARI fino all'adozione della delibera di articolazione tariffaria TARI che sarà adottabile solo successivamente all'approvazione del PEF 2014, nel rispetto dei termini ultimi di approvazione del bilancio. A partire dalla rata TARI successiva alla data di esecutività della citata deliberazione si dovrà effettuare il conguaglio sulla/le rata/te successiva/e, tenuto conto dell'adozione della nuova articolazione tariffaria Tari anno 2014. E' consentito comunque sempre il pagamento in unica soluzione al 16 giugno, salvo conguaglio.

DATO ATTO che:

- l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, *conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;*

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti;

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, perché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;

- l'art. 1 comma 169, della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- Il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti è stato differito al 30 aprile 2014 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014.

- l' art. 13, comma 13/bis, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva n. 4033 del 28 febbraio 2014 il Ministero dell' interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa le modalità di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13 bis e 15 dell'art 13 del dl. 201/2011;

RILEVATO che:

- qualora si decidesse di avvalersi della facoltà prevista dal sopra citato comma 691, si procederà, con successivo atto dirigenziale, alla approvazione dell'atto di affidamento in concessione del tributo TARI al Gestore Hera e con la collaborazione del Servizio contratti appalti si addiverrà altresì alla stipula del relativo contratto di affidamento nonché alla conclusione delle attività procedurali connesse;

- l'affidamento ad Hera in concessione del Servizio di Riscossione del tributo TARI ed attività complementari, avviene in virtù di facoltà espressamente prevista ex lege, in deroga all'art. 52 del D.lgs. 446/1997 nonché alle norme ad evidenza pubblica;

- l'eventuale affidamento dovrà avvenire nel rispetto dei tempi e modi stabiliti nell'atto di concessione e delle disposizioni normative regolamentari vigenti in materia tributaria e di TARI, ed avrà durata non superiore al termine del contratto di gestione del servizio di smaltimento e raccolta rifiuti urbani ed assimilati, vale a dire il 20.12.2017;

- in alternativa alla soluzione ipotizzata ai punti precedenti il servizio di gestione della TARI potrebbe essere gestito direttamente dall'Ente attraverso proprie risorse, da individuare, oppure affidato ad altro soggetto in via d'urgenza, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;

RILEVATO altresì che il presente atto, ha riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente, ed il costo (€ 500.000,00 + IVA di legge) di affidamento della gestione rientra nelle previsione del bilancio 2014 approvato il 17.12.2013;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere, per quanto sopra riportato, ad effettuare una variazione di bilancio tra entrate del Bilancio Pluriennale 2014-2016 come da scheda allegata con contestuale istituzione di nuova risorsa di entrata relativa alla TARI;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Dirigente del Servizio Servizi Tributarî (art. 49, 1° comma, legge n. 267/2000);

DATO ATTO che il presente atto, adottato ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 446/1996, ha natura regolamentare, e le relative disposizioni attinenti la disciplina del tributo acquisiscono efficacia retroattivamente al 01.01.2014;

VISTI altresì:

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;
- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all'art. 42;
- lo Statuto comunale;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, in quanto la determinazione delle rate attiene all'ordinamento ed all'applicazione del tributo Tari (art. 239 D.Lgs. n. 267/2000);

SENTITE la Giunta Comunale e la 1^a Commissione Consiliare;

DELIBERA

In virtù di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto

- di istituire nel Bilancio Pluriennale 2014-2016 la nuova risorsa di entrata 150 denominata "Tassa sui rifiuti TARI" nell'ambito del titolo 1, categoria 2 di entrata;
- di approvare la variazione di bilancio tra risorse di entrata del Bilancio Pluriennale 2014-2016 come da allegata scheda, che forma parte integrante della presente deliberazione;
- di confermare, per l'anno 2014, ai fini IUC-TARI il Piano Economico Finanziario (Pef) 2013 di complessivi € 29.075.966,00 e, conseguentemente, le tariffe allegate, adottate l'anno precedente ai fini Tares con proprio atto C.C. del 30/9/2013 - Verb. n. 7, PG n. 69943/2013, in via transitoria fino alla approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito competente ATERSIR del PEF 2014 e nel rispetto dei termini ultimi di approvazione del bilancio di previsione 2014;

- di stabilire limitatamente all'anno 2014 le seguenti n. 3 (tre) scadenze di pagamento della Tari e precisamente:

al 30 giugno;
al 30 settembre;
al 31 dicembre,

oltre conguaglio finale entro almeno il primo semestre dell'anno successivo;

- di dare atto che:

- la prima rata TARI del 30 giugno sarà computata sulla base delle medesime tariffe anno 2013 adottate ai fini Tares, che si confermano valide anche ai fini TARI fino alla adozione della delibera di articolazione tariffaria TARI che sarà adottabile solo successivamente alla approvazione del PEF 2014 nel rispetto dei termini ultimi di previsione del bilancio;
- a partire dalla rata TARI successiva alla data di esecutività della citata deliberazione si dovrà effettuare il conguaglio sulla/le rata/te successiva/e, tenuto conto dell'adozione della nuova articolazione tariffaria Tari anno 2014;
- è sempre consentito il pagamento in unica soluzione al 16 giugno, salvo conguaglio;
- il presente atto avente natura regolamentare retroagisce al 01.01. 2014;

- di affidare, ai sensi art. 1 comma 691 della L. 147/2014, al gestore del servizio Rifiuti urbani ed assimilati Hera SPA per l'anno 2014 e comunque non oltre la scadenza del contratto di gestione del servizio di smaltimento e raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) , vale a dire il 20.12.2017, la gestione del tributo Tari, ad eccezione della attività di riscossione coattiva e di accertamento del tributo, a condizione che il soggetto Gestore sia in grado di assicurare il rispetto degli standard qualitativi fissati dal Comune; nonché il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti nell'atto di affidamento che si andrà eventualmente ad approvare con apposita determina dirigenziale;

- di demandare al dirigente competente l'eventuale adozione dell'atto di affidamento della gestione in questione e, con la collaborazione del servizio contratti ed appalti, anche la stipula del relativo contratto nonché il completamento della attività procedurali connesse;

- di dare atto che, in alternativa alla soluzione ipotizzata al punto precedente ovvero nel caso in cui il gestore non sia in grado di assicurare il rispetto degli standard fissato dal Comune, il servizio di gestione della TARI potrebbe essere gestito direttamente dall'Ente attraverso proprie risorse, da individuare, oppure affidato ad altro soggetto in via d'urgenza, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;

- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel rispetto delle modalità e termini previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento all'art. 13 comma 13bis Dl. 201/2011.

- di rinviare ad eventuali e successivi atti, se ritenuti opportuni e/o necessari anche per modifiche successive intervenute ex lege, ogni ulteriore determinazione in materia di TARI ai sensi di legge, per quanto di competenza;
- di dare atto che il responsabile di procedimento, nonché funzionario responsabile TARI è la Dirigente responsabile del Servizio Servizi Tributarî, Dott.ssa P. Pellegrini.
- di inviare copia della presente ad ATERSIR ed Hera Spa per opportuna conoscenza.

ALLEGATO**Tariffe utenze domestiche e non domestiche dell'anno 2013.****Tariffe Utenze Domestiche.****Tabella A**

Numero componenti nucleo familiare	Tariffe 2013 parte fissa (Euro/mq/anno)	Tariffe 2013 parte variabile (Euro/anno)
1	1,104	70,341
2	1,297	135,928
3	1,449	157,791
4	1,573	158,742
5	1,697	214,824
6 o più	1,794	247,143

Tariffe Utenze non Domestiche.**Tabella B**

Gruppo	Descrizione gruppo di attività economica	Tariffa 2013 parte fissa (E/mq.)	Tariffa 2013 parte variabile (E/mq.)	Tariffa totale (E/mq.)
1	Scuola di ballo, autoscuola, galleria d'arte	2,395	2,298	4,693
2	Associazione culturale, circolo sportivo ricreativo, biblioteca, sede di partito politico, associazione sindacale, ordine o collegio professionale, ente morale	2,395	2,298	4,693
3	Istituto di beneficenza, scuola pubblica, scuola privata	1,322	1,279	2,601
4	Cinematografo, teatro, sala spettacolo	1,537	1,462	2,999
5	Magazzini di deposito delle attività dei gruppi 28, 29, 30, 31, 32 e 33	2,144	2,047	4,191
6	Autorimessa, autonoleggio, corriere spedizione	1,823	1,730	3,553
7	Palestra, sala da gioco	2,716	2,611	5,327

8	Palestra afferente ad associazioni sportive e circoli ricreativi, tribuna - gradinata di campi sportivi	2,716	2,611	5,327
9	Magazzino frigorifero	1,680	1,629	3,309
10	Autosalone, attività commerciale con superfici estese	1,573	1,521	3,094
11	Distributore carburanti area, chiosco uso distributore carburante, area campeggio, parcheggio	1,823	1,763	3,586
12	Albergo, pensione e locanda con ristorazione	4,289	4,115	8,404
13	Albergo, pensione e locanda senza ristorazione	3,395	3,242	6,637
14	Collegio, istituto religioso con convitto, istituto con convitto, convento, comunità, casa di riposo, caserma, carcere	3,002	2,883	5,885
15	Struttura sanitaria, clinica	3,824	3,681	7,505
16	Ambulatorio, poliambulatorio, studio medico, studio veterinario, studio professionale, ufficio commerciale fuori sede, ufficio industriale fuori sede, agenzia assicurazioni, agenzia finanziaria, agenzia viaggi, ufficio	3,824	3,668	7,492
17	Laboratorio analisi chimiche, ente pubblico, stazione	3,074	2,937	6,011
18	Banca, istituto di credito	3,824	3,668	7,492
19	Esercizio commerciale di beni durevoli, magazzino di deposito esercizi commerciali di beni durevoli, commercio all'ingrosso	2,967	2,854	5,821
20	Rivendita giornali, tabaccheria	4,611	4,425	9,036
21	Farmacia	6,433	6,175	12,608
22	Banco vendita all'aperto, ambulante sei mercati	3,896	3,719	7,615
23	Stabilimento industriale, mulino	2,216	2,127	4,343
24	Stabilimento con soli residui riutilizzati, stabilimento produttore fonti di energia	1,358	1,308	2,666
25	Laboratorio artigiano produzione di beni	1,966	1,880	3,846
26	Laboratorio artigiano produzione di servizi	1,966	1,880	3,846
27	Salone di bellezza, sauna	1,966	1,880	3,846
28	Negozi alimentari, negozio vendita pane, rosticceria con vendita alimentari, macelleria	7,220	6,915	14,135
29	Ristorante, pizzeria, pizzeria da asporto, osteria,	7,220	6,915	14,135

	tavola calda, pub			
30	Mensa	7,220	6,915	14,135
31	Caffè, bar, bar pasticceria, chiosco bar	7,220	6,915	14,135
32	Negozio frutta e verdura	19,408	18,584	37,992
33	Negozio fiori, pescheria	9,865	9,472	19,337
34	Grande magazzino	9,793	9,380	19,173
35	Supermercato, ipermercato	9,793	9,380	19,173
36	Locale da ballo	3,717	3,576	7,293

La tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 10 %.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **35**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **35**

VOTI FAVOREVOLI: N° **26**

VOTI CONTRARI: N° **9** (Cons.ri Brancaleoni, Cavallari, Cavicchi F., Cavicchi G., Cimarelli, Rendine, Tavolazzi, Toscano e Zardi)

ASTENUTI: N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la deliberazione nel preciso testo soprariportato.

Il Presidente propone, poi, al Consiglio Comunale, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **35**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **35**

VOTI FAVOREVOLI: N° **26**

VOTI CONTRARI: N° **8** (Cons.ri Brancaleoni, Cavallari, Cavicchi G., Cimarelli, Rendine, Tavolazzi, Toscano e Zardi)

ASTENUTI: N° **1** (Cons.re Cavicchi F.)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e, conseguentemente, l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione.

Il Segretario Generale Reggente
FERRARI Dr.ssa Luciana

Il Presidente del Consiglio Comunale
COLAIACOVO Dr. Francesco

